

N. 981-1164-1237-1424-1889-C

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(Relatore: **SCOZIA**)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMÌ, DEL PENNINO e DUTTO (981); PORTATADINO, CASATI, CARAVITA, GAROCCHIO, BIANCO ILARIO, CASINI, GARAVAGLIA, MARZOTTO CAOTORTA, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA, SANESE, VIETTI e ZANIBONI (1164); OCCHETTO, DE GREGORIO, FERRI, ALLEGRA, ASOR ROSA, BARBAROSSA VOZA, BERLINGUER GIOVANNI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, MASIELLO, NESPOLO, PAGLIAI e TORTORELLA (1237); COVATTA, ANDÒ, FIANDROTTI, MARTELLI, BASSANINI, RAFFAELLI MARIO e SPINI (1424); CARELLI, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, BALESTRACCI, BERNARDI GUIDO, BOFFARDI, BORRI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CENI, CERIONI, CHIRICO, CITARISTI, CITTERIO, CONTU, CORÀ, DAL CASTELLO, DEGAN, DELL'ANDRO, DEL RIO, FEDERICO, FIORET, GAITI, GALLI LUIGI MICHELE, GARAVAGLIA, GITTI, INNOCENTI, LAGANÀ, LAMORTE, LATTANZIO, LIGATO, LO BELLO, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MENZIANI, MORO, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PEZZATI, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, POSTAL, QUIETI, RENDE, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SANTUZ, SCALIA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TOMBESI, URSO GIACINTO, VIETTI, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI e ZURLO (1889)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA  
VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 25 settembre 1980*

**MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 6 febbraio 1981 (Stampato n. 1144)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'11 febbraio 1981*

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo

*Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1981*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già approvata in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa, nella seduta del 25 settembre 1980, e successivamente modificata dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 febbraio 1981, viene ora sottoposta, con ulteriori proposte di modifica, all'esame della Camera.

Occorre ricordare che il predetto testo unificato rappresenta la risultante delle proposte di legge n. 981 (di iniziativa dei deputati Mammì ed altri), n. 1164 (di iniziativa dei deputati Portatadino ed altri), n. 1237 (di iniziativa dei deputati Occhet-

to ed altri), n. 1424 (di iniziativa dei deputati Covatta ed altri) e n. 1889 (di iniziativa dei deputati Carelli ed altri) che, sia pure con motivazioni e dispositivi diversi, avevano affrontato il tema delle più urgenti modifiche al vigente ordinamento degli organi collegiali della scuola. In particolare, il dibattito svoltosi in seno alla Camera dei deputati nel novembre 1979 su mozioni, interpellanze ed interrogazioni relative alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola aveva fornito utili indicazioni per l'avvio di un processo riformatore che tenesse conto della lamentata caduta di partecipazione, della pesantezza dei procedimenti ammi-

nistrativi ed elettorali, della delusione delle diverse componenti in ordine al funzionamento complessivo del nuovo sistema di democrazia scolastica.

Il ricordato testo unificato si faceva pertanto carico dell'esigenza di proporre un più snello funzionamento degli organi collegiali della scuola a livello di interclasse, di classe, di circolo e di istituto, di incentivare la partecipazione delle diverse componenti attraverso l'istituzionalizzazione dell'assemblea generale di classe e di interclasse, di raccogliere le istanze degli studenti e degli organismi sociali attraverso l'istituzione dei comitati degli studenti e dei genitori, di meglio precisare alcuni compiti del consiglio scolastico distrettuale, di avviare un processo di decentramento dell'amministrazione della pubblica istruzione con la previsione dell'ufficio scolastico distrettuale, di anticipare, rispetto alla riforma della scuola secondaria superiore, la previsione di insegnamenti ed attività a carattere elettivo, di snellire, infine, alcune procedure amministrative ed elettorali.

Il Senato della Repubblica, pur condividendo larga parte degli orientamenti emersi in seno a questo ramo del Parlamento e senza stravolgere nei suoi contenuti sostanziali il provvedimento licenziato dalla Commissione, lo ha tuttavia largamente emendato, anche nella forma. Tra i punti più significativi del testo trasmesso dal Senato sembra opportuno ricordare i seguenti: *a)* all'articolo 1 si stabiliscono le modalità di elezione dei delegati dei genitori e degli studenti nel consiglio di interclasse o di classe e nei comitati dei genitori e degli studenti; *b)* gli articoli 2 e 3 restringono, rispetto all'impostazione del testo varato dalla Camera, l'incidenza delle indicazioni e delle proposte dell'assemblea generale di classe, rispetto ai compiti propri dei consigli di interclasse e di classe; si limita altresì il numero delle possibili riunioni dell'assemblea stessa; *c)* l'articolo 7 definisce e precisa con maggiore puntualità la nozione e le funzioni dei comitati degli studenti e dei genitori, pur confermando nella sostanza, soprattutto per i primi, i poteri di programmazione delle

iniziative di competenza ed i limiti rispetto alle attribuzioni proprie dei consigli di istituto; *d)* l'articolo 9 apporta talune modifiche alla competenza dei consigli scolastici distrettuali, in particolare per quanto riguarda le attività di sperimentazione, la migliore utilizzazione delle attrezzature, il potenziamento dei servizi finalizzati, la dislocazione degli interventi di formazione permanente; *e)* l'articolo 11 contiene modifiche alle norme che disciplinano la composizione, le modalità e le prerogative dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; *f)* l'articolo 15 stabilisce che le votazioni degli organi collegiali con scadenza triennale si svolgono in un unico giorno da stabilirsi con ordinanza ministeriale (nel testo della Camera si precisava solo che doveva trattarsi di giorno non lavorativo); *g)* l'articolo 17 precisa in maniera più chiara che i bilanci preventivi, da redigersi in ogni caso nei limiti delle somme disponibili, non sono soggetti ad approvazione preventiva; *h)* l'articolo 21 rende più incisivo e preminente il ruolo del collegio dei docenti circa la programmazione degli insegnamenti e delle attività a carattere elettivo e circa l'utilizzazione di esperti professionali esterni; *i)* con l'articolo 22 scompare la previsione dell'ufficio scolastico distrettuale e viene invece previsto solo un servizio di segreteria presso i consigli scolastici distrettuali; *l)* l'articolo 23 detta norma per l'esonero dal servizio ed il trattamento di missione dei dirigenti degli IRRSAE, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.

L'VIII Commissione della Camera, esaminando il provvedimento in terza lettura, ha valutato in linea di massima positivamente, nella maggioranza dei suoi componenti, le modifiche apportate dal Senato, molte delle quali risultano migliorative più nella forma che nei contenuti, rimasti sostanzialmente inalterati rispetto al testo già approvato dalla Camera. La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover introdurre ulteriori modifiche al fine di rendere più espliciti gli orientamenti emersi nel corso del dibattito sviluppatosi tra le

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

forze politiche e sociali. Le modifiche apportate dalla Commissione risultano essere le seguenti: 1) la data di convocazione dell'assemblea generale di classe o di interclasse ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali deve essere stabilita in giorno di sabato (articolo 1); 2) i consigli di interclasse o di classe debbono assumere le proprie deliberazioni sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea generale di classe (articolo 2); 3) i predetti consigli provvedono, altresì, ad indire almeno due volte all'anno l'assemblea generale di classe; 4) viene eliminata ogni limitazione per le ulteriori convocazioni dell'assemblea, ma viene elevato da un terzo alla metà dei componenti l'assemblea medesima il *quorum* necessario per avanzare la richiesta di convocazione; 5) si prevede che i supplenti temporanei con incarico di supplenza inferiore ai 30 giorni fanno parte del collegio dei docenti senza diritto di voto (articolo 4, primo comma); 6) si stabilisce che il comitato degli studenti si riunisce su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un terzo (e non più di un quinto) dei suoi componenti (articolo 7, comma undicesimo) e si prevede altresì che le stesse modalità valgano per la convocazione del comitato dei genitori; 8) si prevede che le proposte per l'attivazione di

insegnamenti e di attività a carattere elettivo possano essere formulate anche da gruppi di almeno 20 studenti (articolo 21, primo comma); si dispone altresì che il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, modalità e criteri per la programmazione degli insegnamenti e delle attività a carattere elettivo nonché per l'utilizzazione degli esperti; 9) si stabilisce che il trattamento di missione per il personale comandato presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica è corrisposto quando l'attività sia svolta in sede diversa da quella di appartenenza (articolo 23, ultimo comma).

Tali ulteriori proposte di modifica, approvate dalla VIII Commissione, vengono ora sottoposte all'esame della Camera che si auspica voglia procedere al loro esame con la massima urgenza, anche in considerazione delle attese del mondo della scuola e delle sollecitazioni provenienti dalle diverse componenti interessate affinché si pervenga ad un miglior funzionamento degli organi collegiali.

SCOZIA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 15 sembra eccessivo e, comunque, poco opportuno prevedere la concessione ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali di un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, tenendo conto dell'aggravio che ne deriva all'amministrazione dello Stato ed in particolare ai privati datori di lavoro.

Nel caso la Commissione di merito ritenesse di confermare la disposizione dovrebbe assimilare il trattamento per i privati datori di lavoro a quello previsto per le elezioni comunali, provinciali e politiche;

2) all'articolo 17 appare inopportuno sottrarre all'approvazione preventiva del Provveditore agli studi i bilanci preventivi delle istituzioni scolastiche, tenuto conto che, comunque, al Provveditore è conser-

vata la competenza ad approvare i conti consuntivi.

Sembra, inoltre, eccessiva la previsione di cui al comma aggiuntivo relativa alla responsabilità patrimoniale limitata ai soli componenti elettivi degli organi collegiali, che determinerebbe una sperequazione tra componenti elettivi e non elettivi;

3) all'articolo 18 non si comprendono i motivi per i quali non dovrebbero applicarsi le disposizioni contenute nello stesso articolo agli organi previsti al sesto comma quando trattino di particolari materie, mancando la indicazione delle disposizioni che dovrebbero applicarsi in alternativa.

All'ultimo comma va meglio definita la indicazione di « sedi di lavoro »;

4) all'articolo 22 potrebbe prevedersi la utilizzazione del personale docente rimasto inutilizzato a seguito di riduzione di classi.

## TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

**Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo.**

## ART. 1.

Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Elezione dei delegati dei genitori e degli studenti nel consiglio di interclasse o di classe e nei comitati dei genitori e degli studenti). — Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico il direttore didattico o il preside convoca per gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e per ogni singola classe, nella scuola secondaria e artistica, l'assemblea generale dei docenti, dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti delle singole classi.

L'assemblea, ascoltata e discussa una relazione introduttiva del direttore didattico o del preside o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità successivamente indicate, alla elezione, con votazioni separate per ciascuna componente e per ciascun gruppo di classi o per ciascuna classe, dei delegati dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti.

I delegati eletti dall'assemblea rappresentano la rispettiva componente sia nel consiglio di interclasse o di classe sia nel comitato dei genitori o in quello degli studenti di cui al successivi articoli 6-bis e 6-ter.

L'assemblea è convocata per iscritto, con un preavviso di almeno otto giorni, indicando: a) l'orario di apertura dei la-

## TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

*Identico.*

## ART. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

vorì dell'assemblea, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; b) le modalità di votazione, quelle di costituzione dei seggi elettorali e l'orario di apertura e chiusura dei medesimi, da fissare in modo che le operazioni si svolgano in non meno di due ore.

Le elezioni di cui al presente articolo hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di una lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare per la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

La data di convocazione delle assemblee è stabilita, anche in giorno non festivo, dal consiglio di circolo o di istituto.

Il presidente dell'assemblea assicura il corretto svolgimento delle votazioni e proclama, dopo aver deciso in via definitiva su eventuali contestazioni prodotte, gli eletti per ciascuna componente ».

#### ART. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Consiglio di interclasse e di classe*). — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono composti, rispettivamente, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e dai docenti di ogni singola classe, nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) i delegati dei genitori degli alunni, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica, eletti per ciascuna classe o gruppo di classi nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo;

Le elezioni di cui al presente articolo hanno luogo in giorno di sabato per ciascuna componente sulla base di una lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare per la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

La data di convocazione delle assemblee è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto.

*Identico.*

#### ART. 2.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica, i delegati degli studenti della classe, eletti in numero di due per ciascuna classe nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo.

Nei corsi serali per lavoratori studenti fanno parte del consiglio di classe, oltre ai docenti, tre delegati eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente membro del consiglio, da loro delegato. Essi si riuniscono con la partecipazione dei rappresentanti di cui al secondo comma in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, almeno due volte l'anno; in tali riunioni, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea generale di classe di cui al successivo articolo 3-bis nonché sulla base delle informazioni e delle valutazioni in ordine allo stato della classe fornite dai docenti, collaborano alla individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattico-educativa della classe ed elaborano proposte operative, da presentare, in quanto richiesto dalle rispettive competenze, al consiglio di circolo o di istituto e al collegio dei docenti. In particolare presentano proposte in ordine:

1) alle iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* o in difficoltà, ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

2) alle iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e alle attività elettive;

3) alle sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

4) alla adozione dei libri di testo;

5) alla promozione dei rapporti tra i genitori degli alunni delle classi o della classe e i docenti.

I consigli di interclasse e di classe provvedono altresì ad:

1) indire due volte l'anno l'assemblea generale di classe;

*Identico.*

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente membro del consiglio, da loro delegato. Essi si riuniscono con la partecipazione dei rappresentanti di cui al secondo comma in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, almeno due volte l'anno; in tali riunioni, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea generale di classe di cui al successivo articolo 3-bis, nonché delle informazioni e delle valutazioni in ordine allo stato della classe fornite dai docenti, collaborano alla individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattico-educativa della classe ed elaborano proposte operative, da presentare, in quanto richiesto dalle rispettive competenze, al consiglio di circolo o di istituto e al collegio dei docenti. In particolare presentano proposte in ordine:

*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico.*

I consigli di interclasse e di classe provvedono altresì ad:

1) indire almeno due volte l'anno l'assemblea generale di classe;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza.

I consigli di interclasse e di classe si riuniscono con la sola presenza dei docenti in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, per provvedere:

1) alla programmazione didattica, alla relativa verifica nonché al necessario coordinamento, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni;

2) agli adempimenti di cui all'articolo 1, all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, nono comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517;

3) alla relazione conclusiva riguardante l'ultima classe delle scuole secondarie superiori e artistiche da presentare alla commissione per l'esame di maturità.

Nella scuola elementare la valutazione degli alunni è di competenza dell'insegnante o degli insegnanti di classe.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto, e custoditi a cura della segreteria della scuola».

## ART. 3.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Assemblea generale di classe o di interclasse*). — I docenti della classe, i genitori degli alunni e, nella scuola secondaria superiore e artistica, gli studenti costituiscono l'assemblea generale di classe o di interclasse, che ha lo scopo di promuovere, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività di classe.

2) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*

*Identico.*

Essa è convocata due volte l'anno su iniziativa del consiglio di classe o di interclasse al fine di discutere una relazione, predisposta dal docente o collegialmente dai docenti, sull'impostazione e sull'andamento didattico-educativo della classe o delle classi e formulare proposte al consiglio di classe o di interclasse, al collegio dei docenti e al consiglio di istituto o di circolo per le specifiche competenze.

L'assemblea generale di classe, salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 2-bis, è presieduta, secondo l'ordine dei voti riportati, da uno dei rappresentanti dei genitori della classe nel consiglio di classe o interclasse e nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere convocata per non più di altre due volte, dal presidente ovvero dal preside o dal direttore didattico, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'assemblea si riunisce in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

All'assemblea può partecipare il direttore didattico o il preside.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

I verbali sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

## ART. 4.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal

Essa è convocata almeno due volte l'anno su iniziativa del consiglio di classe o di interclasse al fine di discutere una relazione, predisposta dal docente o collegialmente dai docenti, sull'impostazione e sull'andamento didattico-educativo della classe o delle classi e formulare proposte al consiglio di classe o di interclasse, al collegio dei docenti e al consiglio di istituto o di circolo per le specifiche competenze.

*Identico.*

L'assemblea può essere convocata, dal presidente ovvero dal preside o dal direttore didattico, su richiesta della metà dei suoi componenti. La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'assemblea si riunisce in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 4.

*Identico.*

« ART. 4 - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

preside. I supplenti temporanei con incarico di supplenza inferiore ai 30 giorni non fanno parte del collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattica-educativa del circolo o dell'istituto.

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, il collegio:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto e di ripartizione dell'anno scolastico in trimestri ovvero in quadrimestri. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al direttore didattico od al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) adotta, su proposta dei consigli di classe o di interclasse ed avvalendosi anche dell'apporto degli specialisti che collaborano in modo continuativo con la scuola, le iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

preside. I supplenti temporanei con incarico di supplenza inferiore ai 30 giorni fanno parte del collegio dei docenti senza diritto di voto.

*Identico.*

*Identico:*

f) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, in numero di 1 nelle scuole fino a 200 alunni, di 2 nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di 4 nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside; uno degli eletti è designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti membri del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Per l'approfondimento di specifici problemi ed ai fini della preparazione del lavoro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e degli studenti, del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, dichiarando le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con quelle di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono di norma attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti ai sensi del precedente terzo comma, lettera h) ».

## ART. 5.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è modificato nel modo seguente:

*Al quinto comma, sono soppresse le parole: « con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ».*

*Dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:*

« Il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori ».

*Il settimo comma è sostituito dal seguente:*

« Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiedono ed hanno la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria il quale esercita le funzioni di segretario. La giunta esecutiva è integrata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto quando siano in esame provvedimenti disciplinari ».

*Al nono comma, le parole: « l'orario », sono sostituite dalla parola: « quelle ».*

*Al decimo comma, sono soppresse le parole: « La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ».*

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 5.

*Identico.*

## ART. 6.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva*). — Il consiglio di circolo o di istituto, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, e tenendo conto delle proposte dei comitati degli studenti e dei genitori, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le seguenti materie:

a) bilancio preventivo, conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto; ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone, sulla base delle proprie necessità, una proposta al provveditore stesso e ne invia copia al distretto scolastico di appartenenza;

b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, in cui sono stabilite anche le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e, sulla base delle scelte effettuate dal collegio dei docenti, dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie, e acquisto di materiale di consumo occorrente per le esercitazioni;

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

## ART. 6.

*Identico.*

e) fissazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) determinazione delle forme e delle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

i) definizione dei criteri generali per l'elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

l) utilizzazione delle strutture di orientamento professionale;

m) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore.

n) proposte al distretto e agli enti locali interessati, per le materie di loro competenza, in ordine all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517.

Il consiglio di circolo o di istituto inoltre:

1) esprime pareri obbligatori sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico;

2) esprime commissioni con specifici compiti conoscitivi determinandone gli scopi e i limiti di tempo;

3) formula proposte in ordine alla adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

4) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, nonché al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe;

5) esprime pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi, al consiglio scolastico provinciale e al consiglio scolastico distrettuale.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti dal regolamento di disciplina al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Ciascun componente del consiglio di circolo o di istituto può prendere visione delle delibere della giunta esecutiva, nonché chiedere che il presidente della giunta riferisca in consiglio sullo stato di attuazione delle delibere del consiglio stesso e della giunta.

Ai consigli di circolo o di istituto possono essere affidati, attraverso convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, da comuni e province, che provvedono alle relative spese, compiti di piccola manutenzione ».

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 7.

Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART 6-bis. — (Comitato degli studenti). — Nella scuola secondaria superiore e artistica i delegati degli studenti eletti dalla assemblea di ciascuna classe e quelli eletti nel consiglio di istituto costituiscono il comitato degli studenti.

Il comitato promuove la partecipazione degli studenti alla vita dell'istituto valorizzandone la presenza e la collaborazione nei diversi organi ed elaborando indicazioni e proposte al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto per le rispettive competenze, in ordine al funzionamento e all'andamento generale dell'istituto.

In particolare, il comitato può adottare un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative da svolgere in ore extrascolastiche, nei locali della scuola, per il quale può chiedere un finanziamento da parte del consiglio di istituto. Detto programma, compilato con l'indicazione delle priorità, deve tenere conto di tutte le proposte formulate dalle classi o da gruppi di studenti dell'istituto.

Il comitato delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.

La deliberazione in ordine al finanziamento della spesa necessaria per l'attuazione delle iniziative comprese nel programma proposto è di competenza del consiglio di istituto il quale provvede nei limiti di un decimo delle spese di funzionamento indicate in bilancio, escluse quelle occorrenti per gli stipendi del personale, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature didattiche e scientifiche e per le aziende speciali e agrarie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio di istituto successiva alla presentazione del programma, e comunque non oltre 20 giorni dalla presentazione stessa e sono adottate secondo le priorità in esso indicate.

## ART. 7.

*Identico.*

*Identico:*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma motivi di illegittimità, perché in contrasto con disposizioni di legge o perché adottato senza il rispetto delle procedure stabilite o perché il comitato ha ecceduto i limiti della propria competenza o non ha accolto, senza motivazione, proposte di classi o gruppi di studenti, rinvia, con provvedimento motivato, il programma al comitato degli studenti per le modifiche del caso. Qualora nell'ulteriore proposta permangano i predetti motivi, il programma non è approvato per la parte per la quale sono stati formulati i rilievi.

Il consiglio di istituto nella sua deliberazione indica le modalità e le condizioni per l'uso dei locali e delle eventuali attrezzature della scuola, nonché per i necessari servizi di personale ausiliario, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo la disponibilità dei medesimi per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana.

Il comitato degli studenti nella sua prima riunione, convocata dal preside e da tenersi entro 15 giorni dall'elezione dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato degli studenti può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, di norma ogni due mesi in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente sesto comma.

Per l'approfondimento di specifici problemi il comitato degli studenti può costituire delle commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al comitato stesso.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

*Identico.*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 6-ter. — (Comitato dei genitori). — Nelle scuole di ogni ordine e grado i delegati dei genitori eletti dall'assemblea di ciascuna classe o gruppo di classi e quelli eletti nel consiglio di circolo o di istituto, costituiscono il comitato dei genitori.

Il comitato ha il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, attraverso l'informazione e lo scambio di esperienze tra i delegati nei consigli di classe o di interclasse e nel consiglio di circolo o di istituto. Esso formula proposte e indicazioni atte a migliorare l'attività didattico-educativa della scuola, in collaborazione con i predetti consigli.

Il comitato dei genitori è presieduto da un coordinatore eletto con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato dei genitori può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato stesso.

Per l'approfondimento di specifici problemi il comitato dei genitori può costituire delle commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al comitato stesso.

Per quanto riguarda i locali e le ore in cui si svolgono le riunioni del Comitato, si applicano le norme di cui all'articolo precedente ».

Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma quarto, e all'articolo 45, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono abrogate.

## ART. 8.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Per la convocazione del comitato dei genitori si applicano le norme di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 6-bis.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 8.

*Identico.*

1975, n. 1, al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

« m) due rappresentanti del personale docente nelle attività di formazione professionale funzionanti nell'ambito del distretto attuate o autorizzate dalla Regione ».

ART. 9.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è modificato nel modo seguente:

*I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:*

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso termine stabilito dalle amministrazioni di competenza per i successivi punti 1) e 2), tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elabora, nel quadro della normativa statale e regionale, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche statali operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

3) l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps* e dei servizi per la prevenzione e il ricupero delle tossicodipendenze;

4) i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*;

5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

ART. 9.

*Identico.*

6) l'organizzazione di attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

7) le esigenze di formazione professionale e l'utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare ai giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;

8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale;

9) le attività di educazione permanente e i corsi di scuola per adulti da svolgersi in orario speciale.

10) le attività di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riferimento agli indirizzi della scuola secondaria superiore, nonché all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517;

11) la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche, definendo i criteri generali in ordine al coordinamento del loro uso da parte di scuole diverse che ne facciano richiesta per attività didattiche e in ordine alla organizzazione dei relativi servizi necessari, nonché la migliore utilizzazione del materiale didattico disponibile nell'ambito distrettuale;

12) il potenziamento dei servizi finalizzati alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche degli studenti.

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 90 giorni; essa è inviata al consiglio scolastico provinciale ai fini del coordinamento della programmazione scolastica nella provincia.

In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, di tale programma da parte degli organi competenti a renderlo esecutivo, questi ultimi sono tenuti a darne al consiglio scolastico distrettuale mo-

tivata ragione, da inserire nell'atto di delibera.

Il consiglio scolastico distrettuale formula altresì proposte:

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Il consiglio scolastico distrettuale invia in tempo utile al consiglio scolastico provinciale una motivata richiesta in ordine al proprio fabbisogno finanziario, della quale il provveditore agli studi deve tener conto nella ripartizione dei fondi per il successivo anno scolastico ».

*Il quinto comma è soppresso.*

*Prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:*

« Il consiglio scolastico distrettuale delibera in materia di dislocazione degli interventi di formazione permanente finalizzati al rilascio di titoli di studio ».

*Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:*

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali e i consigli di circolo e di istituto sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettuale le informazioni sulle attività relative alle materie nelle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le proprie competenze ».

ART. 10.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Alle spese di funzionamento del Consiglio scolastico provinciale della giunta esecutiva e dei consigli di disciplina si provvede mediante gli stanziamenti previsti per le spese di ufficio dei provveditorati agli studi ».

ART. 10.

*Identico.*

## ART. 11.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

*il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. »;

*al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:*

« m) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo e ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. »;

*il quarto comma è soppresso;*

*il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti:*

« Il personale di ruolo delle scuole statali eletto a far parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto. »;

*l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g), i) ed m), del precedente terzo comma, sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 20 modificato dall'articolo 7 della legge 11 ottobre 1977, n. 748. Le liste per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta possono comprendere tre candidati ciascuna ».

## ART. 12.

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31

## ART. 11.

*Identico.*

## ART. 12.

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La composizione ed il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole ».

## ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso.

## ART. 14.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali*). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e degli studenti, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

## ART. 15.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è modificato nel modo seguente:

*il terzo comma è sostituito dai seguenti:*

« Le votazioni degli organi collegiali con scadenza triennale si svolgono in un

## ART. 13.

*Identico.*

## ART. 14.

*Identico.*

## ART. 15.

*Identico.*

unico giorno da stabilirsi secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Quelle relative agli organi con scadenza annuale si svolgono nel giorno stabilito dal consiglio di circolo o d'istituto.

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché i privati datori di lavoro sono tenuti ad accordare ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

ART. 16.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« I consigli di circolo e di istituto delle scuole e istituti non aventi personalità giuridica e i consigli scolastici distrettuali possono accettare donazioni, lasciti e qualsiasi liberalità esclusi quelli relativi a beni immobili ».

ART. 17.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« I bilanci preventivi, che dovranno essere redatti nei limiti delle somme disponibili, non sono soggetti ad approvazione preventiva. I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

*Il secondo comma è soppresso.*

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17.

*Identico.*

*Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:*

« La responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato dei componenti elettivi degli organi collegiali sussiste soltanto in caso di dolo o colpa grave ».

ART. 18.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

*Al secondo comma sono aggiunte le parole:*

« In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, fissati per legge, dell'organo collegiale ».

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni prescrivano diversamente ».

*Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:*

« Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete sono considerate voti validamente espressi ».

*L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:*

« Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni, nonché al consiglio scolastico

ART. 18.

*Identico.*

provinciale e ai relativi consigli di disciplina, ed ai consigli di disciplina e per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione quando essi trattino, nell'esercizio delle loro competenze, materie di stato giuridico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale e il presidente del consiglio scolastico provinciale hanno diritto di assentarsi dalle sedi di lavoro con mantenimento della normale retribuzione per non più di dieci ore mensili ».

ART. 19.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Norma transitoria per la scuola materna*). — Si estendono alla scuola materna, in quanto applicabili, le norme del presente decreto sugli organi collegiali.

Sono pertanto istituiti:

a) il consiglio di intersezione, del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare, che lo presiede, gli insegnanti delle singole sezioni, due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione;

b) l'assemblea di sezione, di cui fanno parte i genitori degli alunni della sezione e i rispettivi insegnanti;

c) il collegio degli insegnanti, composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che operano nella scuola;

d) il comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti al consiglio di intersezione e di circolo.

e) il comitato per la valutazione del servizio secondo quanto disposto dal precedente articolo 8.

Gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola materna partecipano al-

ART. 19.

*Identico.*

trèsì all'elezione del consiglio di circolo della scuola elementare.

Ai rappresentanti del predetto personale insegnante sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 15 o 19; ai rappresentanti dei genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso, da attribuire alla relativa componente ».

ART. 20.

Dopo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente articolo:

« ART. 45-bis. - (*Attività amministrativa a scadenza fissa*). — In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro termini predeterminati dalla legge, dal regolamento o da disposizioni amministrative rapportate alla natura dell'attività da svolgere, l'organo competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsti, rispettivamente, dagli articoli 14 e 17 del presente decreto; non si applicano, inoltre, quando, per disposizione legislativa o regolamentare, l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

ART. 21.

Con carattere sperimentale e sino all'attuazione della riforma, negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, allo scopo di meglio corrispondere alla

ART. 20.

*Identico.*

ART. 21.

Con carattere sperimentale e sino alla attuazione della riforma, negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, allo scopo di meglio corrispondere

formazione culturale degli studenti e all'approfondimento delle materie di studio oltre che all'orientamento e alla preparazione per campi professionali specifici, il collegio dei docenti, anche in accoglimento di proposte avanzate dai consigli di classe, dai comitati degli studenti e dei genitori, e dal consiglio di istituto, può comprendere, nella programmazione didattica complessiva, insegnamenti e attività a carattere elettivo, destinati a gruppi di alunni della medesima classe o di classi diverse, assicurando la partecipazione dei docenti nei limiti dell'orario normale delle lezioni secondo criteri di affinità degli insegnamenti e delle attività elettive con le discipline previste dai programmi.

Le attività ed insegnamenti elettivi non debbono occupare più del 10 per cento dell'orario complessivo delle lezioni settimanali e per la loro attuazione, con il consenso dell'insegnante o degli insegnanti della disciplina ritenuta affine, può essere prevista l'utilizzazione di esperti professionali esterni da configurarsi come prestazione di attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti.

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce modalità e criteri per la programmazione delle attività e degli insegnamenti elettivi, la misura del compenso da corrispondere agli esperti, i limiti per la loro utilizzazione e i requisiti professionali richiesti agli stessi.

## ART. 22.

Al fine di assicurare ai consigli scolastici distrettuali un idoneo servizio di segreteria, i provveditori agli studi sono autorizzati a distaccare, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, personale appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva delle scuole di ogni ordine e grado, scelto di norma tra quello appar-

alla formazione culturale degli studenti e all'approfondimento delle materie di studio, oltre che all'orientamento e alla preparazione per campi professionali specifici, il collegio dei docenti, anche in accoglimento di proposte avanzate dai consigli di classe, dai comitati degli studenti e dei genitori, dal consiglio di istituto e da gruppi di almeno venti studenti, può comprendere, nella programmazione didattica complessiva, insegnamenti e attività a carattere elettivo, destinati a gruppi di alunni della medesima classe o di classi diverse, assicurando la partecipazione dei docenti nei limiti dell'orario normale delle lezioni secondo criteri di affinità degli insegnamenti e delle attività elettivi con le discipline previste dai programmi.

*Identico.*

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, modalità e criteri per la programmazione delle attività e degli insegnamenti elettivi, nonché per l'utilizzazione degli esperti.

## ART. 22.

*Identico.*

tenente agli organici delle scuole comprese nel territorio del distretto.

Le modalità e il numero dei distacchi nonché i criteri di assegnazione a ciascun distretto saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il distacco è condizionato all'assenso dell'interessato.

## ART. 23.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è modificato nel modo seguente:

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

*Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:*

« Il presidente e i membri dei comitati direttivi facenti parte del personale delle scuole statali che siano incaricati di una delle sezioni o servizi in cui gli istituti sono articolati internamente, nonché i membri dei consigli direttivi del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, ed il personale direttivo e docente di ruolo chiamato ad assumere la responsabilità delle sezioni e dei servizi, possono chiedere di essere esonerati dal servizio per la durata del mandato.

I membri dei consigli direttivi degli istituti, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica che non risiedono nella sede dell'istituto hanno diritto al trattamento di missione relativamente ai giorni di riunione e di attività istituzionali che non si svolgono nella propria sede di servizio.

## ART. 23.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Analogamente è corrisposto, a carico dei rispettivi bilanci ed in conformità alle norme vigenti, il trattamento di missione al personale comandato presso gli istituti, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica ai sensi del successivo articolo 16, in tutti i casi in cui per lo svolgimento dei rispettivi compiti l'attività istituzionale sia svolta in sede diversa da quella di abituale residenza.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto ».

## ART. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, i consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati per la durata di un anno scolastico rispetto alla loro scadenza.

Qualora alcuni membri di tali organismi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori restano in carica sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorché abbiano perso titolo alla rappresentanza.

Per la componente docente nei consigli di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.

Nella prima attuazione della presente legge il consiglio di circolo o di istituto può deliberare di procedere alla fissazione della data per lo svolgimento dell'assemblea di interclasse o di classe, in deroga al termine di cui al primo comma dell'articolo 2-bis, inserito dal precedente articolo 1 nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

## ART. 25.

Sino al primo rinnovo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dopo

Analogamente è corrisposto, a carico dei rispettivi bilanci ed in conformità alle norme vigenti, il trattamento di missione al personale comandato presso gli istituti, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica ai sensi del successivo articolo 16, in tutti i casi in cui per lo svolgimento dei rispettivi compiti l'attività istituzionale sia svolta in sede diversa da quella dell'istituto di appartenenza.

*Identico.*

## ART. 24.

I consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto ed i consigli scolastici provinciali sono prorogati fino alle elezioni per il loro rinnovo, da indire nell'anno scolastico 1981-1982.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 25.

*Identico.*

l'entrata in vigore della presente legge, la sostituzione dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, comunque decaduti, è effettuata mediante elezioni suppletive, nelle quali l'elettorato attivo è esercitato dal personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole predette, mentre quello passivo è riservato ai soli insegnanti delle scuole del rispettivo ordine e grado appartenenti al medesimo gruppo linguistico.

## ART. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dei capitoli 2201 e 2602 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 27.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 26.

*Identico.*

## ART. 27.

*Identico.*